

**STUDIO PICCO**  
**CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA - DEL LAVORO**

---

16121 GENOVA – PIAZZA DELLA VITTORIA 7/14 - TEL. (010) 592750 - 591418 - TELEFAX (010) 561437

Genova, 7 luglio 2017

**Circolare n 21/2017**

**Dal 01.07.2017 avvisi di accertamento tramite PEC**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **a partire dal prossimo 01.07.2017** gli avvisi di accertamento **potranno essere notificati ai contribuenti tramite PEC**. La novità, in particolare, riguarda tutte le **imprese individuali, società e professionisti**, nonché tutti quei soggetti che (volontariamente) **incaricano un soggetto terzo** alla ricezione delle notifiche per conto del diretto interessato tramite PEC. Si segnala, in ogni caso, che la **notifica tramite PEC** ha carattere **opzionale**, pertanto l'ente impositore potrebbe in ogni caso **procedere alla notifica dell'atto secondo le modalità attualmente in uso**. La notifica, ai fini dell'impugnazione, si considera perfezionata nel momento in cui il gestore della casella PEC **trasmette all'ente impositore la certificazione dell'avvenuta spedizione della comunicazione**. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 quater del DL n. 193 del 22.10.2016, se il tentativo di notifica tramite PEC non ha buon esito, dovrà essere effettuato un **secondo tentativo di consegna decorsi 7 giorni dal primo invio**. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta **saturo** (o se l'indirizzo non risulta valido o attivo) la notificazione dovrà **avvenire mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società INFOCAMERE SCPA e pubblicazione** (entro il secondo giorno dal deposito) del relativo avviso per la **durata di 15 giorni**. Considerate le problematiche collegate all'estensione delle possibilità di notifica, i contribuenti dovranno prestare ancor più attenzione ai **messaggi di posta ricevuti tramite PEC**: il decorso di un lasso di tempo notevole tra ricezione e lettura dell'avviso, ad esempio, potrebbe comportare difficoltà nell'impugnazione dell'atto.

**Premessa**

---

Con l'articolo 7 quater del DL n. 193 del 22.10.2016 sono state introdotte alcune disposizioni in che **consente agli enti accertatori**, a decorrere **dal prossimo 01.07.2017**, la **notifica degli atti tramite PEC secondo una procedura ad hoc** (semplificata rispetto a quanto previsto dall'articolo 149 bis cpc).

Le nuove disposizioni riguardano nello specifico le **imprese individuali**, le **società** ed i **professionisti**, nonché tutti quei soggetti che **volontariamente aderiscono alla notifica degli**

**atti tramite un soggetto terzo** (si pensi, ad esempio, ad una persona fisica che incarica il professionista alla ricezione degli atti).

Le nuove disposizioni, contrariamente a quanto avviene in materia di cartelle di pagamento, ha carattere opzionale: **l'ente accertatore potrà in ogni caso procedere con le modalità di notifica tradizionali.**

#### **ATTENZIONE!**

Considerata la novità dell'istituto si raccomanda di tenere costantemente **monitorata la casella PEC** per evitare, ad esempio, la decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti di accertamento, fissato a 60 giorni. Allo scopo si ritiene utile fruire dei servizi di segnalazione forniti da numerosi operatori, così che alla ricezione di un messaggio PEC venga automaticamente inviata una **segnalazione sulla casella di posta ordinaria** quotidianamente utilizzata.

**Dal 01.07.2017**



L'ente accertatore può procedere alla **notifica tramite PEC** o nelle **modalità ordinarie**

#### **Ambito di applicazione**

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 quater DL n. 193/2016, **a partire dal prossimo 01.07.2017** gli enti accertatori potranno **procedere alla notifica degli atti di accertamento tramite PEC**. In particolare, la notifica avverrà tramite **l'indirizzo del destinatario risultante dall'indice INI-PEC**. Sono interessati dalla novità i seguenti soggetti:

- 1. imprese individuali;**
- 2. società;**
- 3. professionisti** iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge.

Si deve, inoltre, segnalare che per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC, la notificazione può essere eseguita a **coloro che ne facciano richiesta** all'indirizzo PEC di un **professionista, del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado**. Viene specificato che la richiesta esplica i suoi effetti dal **quinto giorno dalla sua ricezione**, e che le disposizioni dovranno essere attuate tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (al momento, quindi, l'istituto non è applicabile).

#### **OSSERVA**

I professionisti abilitati a tale servizio sono i **medesimi abilitati alla difesa del contribuente nel contenzioso tributario.**

## NOTIFICA TRAMITE PEC

### Soggetti interessati dalle nuove modalità di notifica

<b>I</b>	Imprese individuali
<b>II</b>	Società
<b>III</b>	Professionisti
<b>(facoltativa)</b>	Persone fisiche non obbligate ad avere un indirizzo PEC su <b>specificata richiesta</b>
<b>ATTENZIONE!</b> L'applicazione delle nuove modalità di modifica per le persone fisiche è vincolata ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, al momento, l'istituto non può applicarsi a tali soggetti.	

Contrariamente a quanto previsto in materia di cartelle di pagamento, **la notifica tramite PEC costituisce un'ipotesi facoltativa ed alternativa alle modalità tradizionali.**

### La procedura di notifica

Come anticipato, le novità introdotte a decorrere **dal 01.07.2017** sono **facoltative ed alternative** alle modalità tradizionali fino ad oggi utilizzate (e che rimarranno utilizzabile anche successivamente al 01.07.2017).

### NOTIFICA "TRADIZIONALE"

Riassumendo il quadro normativo, la notifica:

- può essere **effettuata dai messi comunali o dai messi autorizzati** dall'Ufficio;
- deve avvenire, ex art. 139 c.p.c., **presso la residenza del contribuente**, nel proprio **ufficio** o nel **luogo di svolgimento dell'attività**, nelle mani del medesimo o di un familiare, se convivente, o di persona addetta alla casa o, ancora, al vicino di casa o al portiere dello stabile, sussistendo la presunzione di futura consegna dell'atto al contribuente. Sono invalide le notifiche effettuate presso il coinquilino (Cass. 6.5.2014 n. 2705) o un familiare in un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente (Cass. 21.11.2013 n. 26189);
- se avviene nelle mani del contribuente, può essere eseguita al di fuori del Comune di domicilio fiscale;
- se si tratta di **persone giuridiche**, avviene nella **sede legale**, o, in subordine, presso una **sede secondaria o amministrativa**, nelle mani della persona addetta alla ricezione degli atti (alternativamente, la notifica può essere effettuata nelle mani del legale rappresentante, solo, secondo un orientamento, se ha il medesimo domicilio fiscale della società, cfr. Cass. 30.5.2012 n. 8637).

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 149 bis cpc, **la notifica tramite PEC è già stata prevista e regolamentata.** Con specifico riferimento alla **notifica degli avvisi di accertamento**, invece, si applicano le disposizioni in deroga introdotte con l'art. 7 quater DL n. 193/2016.

### NOTIFICA DEGLI AVVISI TRAMITE PEC

In alternativa a quanto sopra, **a decorrere dal 01.07.2017** l'ente accertatore può procedere alla **notifica degli atti di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati ad imprese, società e professionisti a mezzo PEC.**

Viene specificato che:

1. se la casella di posta risulta **saturo**, l'ufficio effettua un **secondo tentativo** di consegna decorsi **almeno sette giorni dal primo invio**;
2. se anche a seguito di tale tentativo **la casella di posta elettronica risulta saturo** oppure se l'indirizzo di posta elettronica **non risulta valido o attivo** la notifica deve essere eseguita tramite **deposito telematico dell'atto** nell'area riservata del **sito internet INFOCAMERE SCPA e pubblicazione**, entro il secondo giorno successivo al deposito, **dell'avviso nello stesso sito per la durata di 15 giorni**. L'Ufficio da oltre notizia dell'avvenuta notificazione tramite **lettera raccomandata** e senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Con riferimento al **perfezionamento della notifica**, le disposizioni specificano che:

1. per il notificante si considera **perfezionata nel momento in cui il suo gestore della casella PEC gli trasmette la ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale;
2. per il destinatario si considera perfezionata alla **data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore PEC trasmette all'ufficio**;
3. nel caso di **indirizzo inattivo o casella saturo**, si considera perfezionata nel **quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società INFOCAMERE SCPA**.

<b>NOTIFICA AVVISO TRAMITE PEC</b>	
<b>I</b>	Notifica all'indirizzo di posta risultante da INI-PEC.
<b>II</b>	Nel caso in cui la casella sia saturo, secondo tentativo di notifica tramite PEC dopo almeno 7 giorni dal primo tentativo.
<b>III</b>	Se la casella risulta di nuovo saturo o inattiva, la notifica avviene tramite: → deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito INFOCAMERE SCPA; → pubblicazione entro il secondo giorno successivo al deposito dell'avviso nello stesso sito per la durata di 15 giorni.

Tali disposizioni, come anticipato, costituiscono una deroga alla disciplina di notifica tramite PEC previste dal Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 149 bis cpc (derogato in materia di avvisi di accertamento)**

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento

informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

**STUDIO PICCO**